

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1361)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COLOMBO)

e dal Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1970

Modifiche e integrazioni alla legge 27 febbraio, 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Il presente disegno di legge è inteso ad apportare — in adempimento di conformi impegni assunti dal Governo — alcune modifiche ed integrazioni che rivestono carattere di priorità, nei riguardi della legge 27 febbraio 1967, n. 48 — concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) — allo scopo di adeguare l'ordinamento e la struttura di detti organi alle più urgenti

esigenze emerse, nel corso del primo triennio di applicazione di tale legge, in relazione ai compiti ad essi demandati in materia di programmazione.

Il disegno di legge non esaurisce ovviamente le esigenze di perfezionamento di questo fondamentale settore di attività dello Stato; esso, comunque, vale a realizzare una più efficiente articolazione dei servizi della programmazione e pertanto si colloca nel contesto delle iniziative in corso per la riforma delle strutture amministrative dello Stato in relazione, anche, all'attuazione dell'ordinamento regionale.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le modificazioni proposte concernono in particolare:

a) la posizione del Segretario della programmazione economica ed i rapporti fra il Ministero e l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE);

b) la composizione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e la Segreteria di detto organo;

c) la presidenza dell'ISPE (in relazione alle innovazioni sopra cennate in a) e la composizione del Comitato amministrativo di detto Istituto.

Accanto ad altre modifiche di valore puramente formale, il disegno di legge prevede infine all'aggiornamento della composizione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio di cui al decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691.

2. — Le modifiche riguardanti il Segretario della programmazione economica sono da porre in relazione alla necessità di affidare, per ragioni di natura strutturale ed organizzativa, a detto funzionario, compiti di più incisiva responsabilità, rispetto a quelli attualmente previsti dall'articolo 10 della citata legge n. 48, per quanto concerne sia l'unità di indirizzo ed il coordinamento dell'attività del Ministero, sia i rapporti con l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), cui è demandato, ai sensi dell'articolo 19 della stessa legge, di procedere a indagini, ricerche e rilevazioni ai fini della preparazione dei documenti programmatici, secondo le direttive del Ministero medesimo.

Per corrispondere a tali esigenze, viene proposto un nuovo testo dell'articolo 10 della legge n. 48, in base al quale si attribuisce al predetto funzionario la qualifica di « Segretario generale della programmazione economica » e si demanda ad esso:

— di coadiuvare direttamente il Ministro nell'attività rivolta ad assicurare l'unità di indirizzo ed il coordinamento del Ministero;

— di dirigere la « Segreteria generale della programmazione economica » [secondo la nuova denominazione attribuita all'Ufficio

prevista dall'articolo 5, lettera a), della legge n. 48] ed attendere alla preparazione dei documenti programmatici;

— di intervenire alle riunioni del CIPE ed a quelle del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

— di assumere la presidenza dell'ISPE, di cui attualmente è presidente il Ministro, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 48, che viene pertanto modificato in conformità.

L'attribuzione di tale presidenza consentirà di conseguire il duplice scopo:

a) di eliminare l'anomalia — che ha dato luogo a vivaci critiche — del Ministro presidente di un istituto sottoposto alla sua vigilanza, ove si tenga conto che il Segretario generale della programmazione economica dipende dal titolare del Ministero cui è demandata tale vigilanza;

b) di assicurare, per il tramite del Segretario generale presidente dell'ISPE, un collegamento più diretto e funzionale tra la Segreteria generale, preposta alla preparazione dei documenti programmatici, e l'Istituto cui è demandato di procedere alle indagini, ricerche e rilevazioni necessarie per la predisposizione di tali documenti.

Restano immutate, rispetto al testo vigente dell'articolo 10 citato, le modalità per il conferimento e per la revoca dell'incarico di « Segretario generale » (deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica), nonché le disposizioni relative all'incompatibilità dell'incarico medesimo con ogni altra attività, al collocamento fuori ruolo del funzionario, in caso di conferimento a un dipendente dello Stato, ed alla partecipazione al Consiglio di amministrazione del Ministero.

Si è peraltro ritenuto di stabilire che l'incarico abbia la durata di un quinquennio — in relazione all'importanza e delicatezza dell'incarico stesso — con possibilità che esso venga rinnovato alla scadenza.

Quanto al trattamento economico, viene proposto che esso venga equiparato a quello corrispondente all'ex coefficiente di stipendio 970, in luogo dell'attuale ex coeffi-

ciente 900. Tale innovazione — mentre ha scarso rilievo sotto l'aspetto pecuniario — è da porre in relazione non soltanto alle accresciute e più incisive responsabilità del Segretario generale, quanto anche alla particolare posizione che egli viene ad assumere nell'ambito del Ministero.

Sotto il medesimo aspetto si è altresì ravvisata l'opportunità di mantenere l'indennità di carica — prevista dal penultimo comma del vigente articolo 10 della legge n. 48 in misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri — specificandosi, peraltro, che essa è dovuta « per tutta l'attività svolta », sicchè nulla sarà dovuto al Segretario generale per lo espletamento delle funzioni di Presidente dell'ISPE che gli vengono affidate.

3. — Le innovazioni riguardanti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) si concretano nelle seguenti:

a) *Quanto alla composizione*, viene stabilito, in base ad un nuovo testo del secondo comma dell'articolo 16, che detto organo è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto, in via permanente, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica, che ne è vice presidente, nonchè dagli altri Ministri più direttamente interessati alla programmazione economica e cioè dai Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e foreste, per le partecipazioni statali, per il lavoro e la previdenza sociale, nonchè dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord. Il numero dei Ministri membri permanenti del CIPE viene così a ridursi da quattordici a nove. Si tratta, peraltro, di una riduzione suggerita da inderogabili ragioni di snellezza e di funzionalità del Comitato. Essa non inciderà, comunque, sulla partecipazione al CIPE degli altri Ministri, i quali dovranno essere chiamati a partecipare alle riunioni di detto Comitato quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza, come stabilito in base al quinto

comma dello stesso articolo 16 (che resta immutato e prevede, oltre alla partecipazione degli altri Ministri, nei casi suaccennati, anche quella dei presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, quando vengano esaminati problemi che interessano tali enti).

Un nuovo comma — che si propone di inserire fra il quinto ed il sesto comma del medesimo articolo 16 — prevede, inoltre, che la composizione del CIPE venga integrata con la partecipazione dei Ministri per gli affari esteri, per il commercio con l'estero, per i trasporti e l'aviazione civile, per la marina mercantile, per il turismo e lo spettacolo (i quali attualmente sono membri permanenti di esso) in sede di indicazione, da parte di detto Comitato, delle linee generali per l'elaborazione del programma economico nazionale, nonchè delle linee generali per l'impostazione del progetto del bilancio di previsione dello Stato.

In pratica, pertanto, tutti i Ministri continueranno, sia pure avvicinandosi, a partecipare al CIPE unitamente ai Ministri che ne fanno parte in via permanente, ove si tenga conto, tra l'altro, che in base al secondo comma dell'articolo 18 della stessa legge n. 48 (il quale non forma oggetto di modificazioni) la composizione del CIPE deve essere integrata con la partecipazione dei Ministri per la ricerca scientifica, per la pubblica istruzione, nonchè per la difesa, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 283, per i compiti inerenti alla ricerca scientifica.

Resta, altresì, immutato il sesto comma dell'articolo 16 in oggetto, che prevede la partecipazione in via permanente alle riunioni del CIPE del Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica, con funzioni di Segretario.

In relazione, poi, con le modifiche proposte dell'articolo 10 della legge n. 48, riguardante l'intervento in via permanente del Segretario generale della programmazione economica alle riunioni del CIPE si è provveduto ad aggiornare la formulazione del settimo comma dell'articolo 16 della legge, secondo cui « alle sedute del CIPE possono essere invitati ad intervenire il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Isti-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tuto centrale di statistica e il Segretario della programmazione ».

Nel procedere a tale aggiornamento si è peraltro ritenuto di estendere la possibilità di invito alle riunioni del CIPE anche nei riguardi del Ragioniere generale dello Stato, in considerazione delle peculiari attribuzioni che, in base alle norme vigenti, sono conferite in materia di pubblica finanza ed in ordine al controllo della pubblica spesa a questo alto funzionario, la cui presenza nel Comitato in oggetto appare, pertanto, utile ed opportuna, specie in sede di esame di provvedimenti che implicino impegnativi interventi finanziari e comunque allorchè vengono definite le linee generali del progetto di bilancio di previsione dello Stato;

b) quanto ai servizi della segreteria del CIPE — i quali restano affidati alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica — si è ravvisata l'opportunità di proporre, mediante un nuovo testo dell'ultimo comma dell'articolo 16 e con l'aggiunta di un ulteriore comma allo stesso articolo 16 della legge n. 48:

— che i funzionari di altra Amministrazione i quali vengano distaccati presso il Ministero del bilancio per i suddetti servizi — a richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro medesimo — debbano rivestire qualifica non superiore a quella di direttore di divisione o equiparata ed essere collocati nella posizione di fuori ruolo (entro il limite numerico da fissarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri);

— che, quanto alle attribuzioni, la Segreteria, oltre a predisporre gli elementi per la fissazione dell'ordine del giorno del Comitato, coadiuva il Ministro per il bilancio e la programmazione economica nell'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti in materia di programmazione economica ai sensi dell'articolo 3, lettera d), della legge n. 48 del 1967.

Occorre al riguardo chiarire che le innovazioni concernenti la limitazione della qualifica del personale che può essere distaccato per i servizi della Segreteria del CIPE ed il collocamento di esso fuori ruolo trag-

gono motivo dall'esigenza di favorire l'accesso di funzionari esperti dei servizi di altre amministrazioni che interessino la programmazione economica, assicurando a detti funzionari una posizione giuridica che valga a garantirne le aspettative di carriera, senza sottrarre, peraltro, alle suddette amministrazioni impiegati di qualifiche superiori, il cui numero è notoriamente limitato.

Con la specificazione dei compiti della Segreteria del CIPE si è infine inteso colmare una lacuna dell'ultimo comma dell'articolo 16 della citata legge n. 48, riguardante detta Segreteria, dove nessuna indicazione è contenuta in ordine a tali compiti.

4. — In conseguenza dell'ampliamento delle attribuzioni del funzionario posto a capo della Segreteria per la programmazione economica la denominazione di detto ufficio viene modificata in base ad un nuovo testo del vigente articolo 5 della legge n. 48 del 1967, in quella di « Segreteria generale della programmazione economica », emendandosi in conformità la lettera a) di detto articolo (concernente l'organizzazione degli uffici del Ministero).

Si è poi ritenuto opportuno di emendare la lettera c) dello stesso articolo 5, adottando la più esatta denominazione di « Direzione generale degli affari generali », in luogo di quella attuale di « Direzione per gli affari generali ». La modifica ha valore puramente formale trattandosi di un ufficio cui è già preposto uno dei due direttori generali previsti dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1967, n. 1085, sicchè resta immutato il numero dei posti di tale qualifica.

Altra innovazione concerne la composizione del Comitato amministrativo dello ISPE i cui membri, a modifica dell'articolo 22 della legge, vengono designati dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri del bilancio e del tesoro, in ragione di due ciascuno.

Poichè continuerà a fare parte del Comitato amministrativo un rappresentante del personale dell'Istituto, ne consegue che detto organo sarà composto, oltre che dal Presidente dell'Istituto (cioè dallo stesso Segretario generale della programmazione), da

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sette membri, anzichè otto, come attualmente.

Interessa l'ISPE anche l'innovazione — introdotta mediante l'inserimento di un nuovo comma nel testo dell'articolo 7 — in base alla quale viene demandato al Consiglio tecnico scientifico del Ministero — costituito ai sensi del primo comma di detto articolo con compiti di consulenza sulle questioni che il Ministro ritenga di sottoporgli — di esprimere altresì il proprio parere in ordine ai programmi dell'ISPE medesimo nonchè sui rapporti di consulenza e sulle convenzioni da stipularsi con persone od enti per specifici lavori di ricerca da parte del predetto Istituto.

Puramente formale, infine, è la modificazione che si propone di apportare al penultimo comma dell'articolo 23 della legge numero 48, implicando essa, per quanto concerne gli atti che il Comitato direttivo dell'ISPE è tenuto a comunicare al Ministero, la sostituzione delle parole « deliberazioni adottate » all'espressione « copia delle deliberazioni adottate », impropria ai fini della prevista comunicazione.

5. — Le sopra esposte modificazioni alla legge n. 48 del 1967, formano oggetto dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, nel quale sono riportati, nell'ordine, i nuovi testi degli articoli 5, 7, 10, 16, 19, 21, 22 e 23 risultanti in base a dette modificazioni. Ai

fini, poi, di una più immediata percezione degli emendamenti apportati a detti articoli si pongono a raffronto in appendice alla presente relazione l'attuale e il nuovo testo degli articoli stessi.

6. — L'articolo 2 del disegno di legge riguarda una semplice integrazione da apportare all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, concernente la composizione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Tale integrazione trae principalmente motivo dall'esigenza, d'ordine pratico, di puntualizzare in detto articolo che, in relazione a quanto previsto dal nuovo testo dell'articolo 10 della legge n. 48 del 1967, interviene alle riunioni del predetto Comitato il Segretario generale della programmazione economica.

Nell'occasione si è ritenuto, altresì, di aggiornare ulteriormente il sopra citato articolo 1 nel senso di stabilire che intervengono alle suindicate riunioni anche il Ragioniere generale dello Stato (e ciò per motivi analoghi a quelli per i quali è stato previsto l'intervento del Segretario generale della programmazione economica), nonchè il Direttore generale del tesoro, con funzioni di segretario, che questi già esplica in seno al Comitato, fin dalla costituzione di esso, in virtù di una prassi che ora si intende opportunamente tradurre in una espressa disposizione legislativa.

MODIFICAZIONI CHE SI PROPONGONO

in base all'articolo 1 del disegno di legge nei riguardi degli articoli 55, 7, 10, 16, 19, 21, 22 e 23 della legge 27 febbraio 1967, n. 48

TESTO VIGENTE

Art. 5.

(Organizzazione interna del Ministero)

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica esercita i compiti ad esso demandati dalla presente legge mediante i seguenti uffici:

- a) Segreteria della programmazione;
- b) Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica;
- c) Direzione per gli affari generali.

All'amministrazione del personale provvede un apposito Servizio.

Art. 7.

(Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica)

È costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un « Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica » con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro ritenga di conoscerne il parere.

TESTO CHE SI PROPONE

Art. 5.

(Organizzazione interna del Ministero)

Identico:

- a) Segreteria *generale* della programmazione *economica*;
- b) *identica*;
- c) Direzione *generale* degli affari generali.

Identico.

Art. 7.

(Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica)

Identico.

È altresì demandato al Consiglio tecnico-scientifico di esprimere il proprio parere in ordine ai programmi dell'Istituto di studi per la programmazione economica di cui al successivo articolo 19, nonché sui rapporti di consulenza e sulle convenzioni da stipularsi con persone od enti per specifici lavori di ricerca da parte del predetto Istituto.

(Segue: *Testo vigente*).

Il Consiglio tecnico-scientifico è composto di nove membri, scelti dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 16, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, tra professori di ruolo universitario e tra eminenti personalità della scienza e della tecnica.

I membri del Consiglio tecnico-scientifico durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente è nominato tra i membri del Consiglio stesso con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.

Alla segreteria del Consiglio provvede la segreteria della programmazione.

Con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene determinata la misura dei compensi spettanti ai membri del Consiglio tecnico-scientifico.

Art. 10.

(*Segretario della programmazione*)

Il Segretario della programmazione attende alla preparazione dei documenti programmatici, impartisce le direttive tecniche all'Istituto di studi per la programmazione economica in ordine all'attività da svolgere ai sensi dell'articolo 19 e dirige la segreteria della programmazione.

L'incarico di Segretario della programmazione è conferito con decreto del Presidente

(Segue: *Testo che si propone*).

Identico.

Identico.

Alla segreteria del Consiglio provvede la Segreteria *generale* della programmazione economica.

Identico.

Art. 10.

(*Segretario generale della programmazione economica*)

Il Segretario *generale* della programmazione economica:

- coadiuva direttamente il Ministro nell'attività volta ad assicurare l'unità di indirizzo e il coordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
- dirige la Segreteria generale della programmazione economica;
- attende alla preparazione dei documenti programmatici;
- è Presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica;
- interviene alle riunioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e a quelle del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

L'incarico di Segretario *generale* della programmazione economica ha la durata di un

(Segue: *Testo vigente*).

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica. Nelle stesse forme l'incarico può essere revocato.

L'incarico è incompatibile con ogni altra attività.

Se l'incarico è conferito a persona che sia già dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.

Se l'incarico è conferito a persona estranea all'Amministrazione statale, alla stessa compete il trattamento economico inerente alla qualifica di direttore generale.

Al segretario della programmazione è attribuita una indennità di carica la cui misura sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro.

Il segretario della programmazione fa parte del Consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 16.

(Costituzione ed attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica)

È costituito il « Comitato interministeriale per la programmazione economica ».

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, che ne è Vicepresidente, e dai Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per le finanze, per l'in-

(Segue: *Testo che si propone*).

quinquennio ed è rinnovabile. Esso viene conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, e può essere revocato nelle stesse forme.

L'incarico di cui al precedente comma è incompatibile con ogni altra attività. Se è conferito a persona che sia già dipendente dello Stato si provvede al suo collocamento fuori ruolo, nelle forme previste dal rispettivo ordinamento, e ad essa compete, per il periodo di durata dell'incarico, se più favorevole, il trattamento economico pari a quello degli impiegati dell'ex coefficiente 970; l'eventuale differenza di stipendio è corrisposta a titolo di assegno personale.

Se l'incarico è conferito a persona estranea all'Amministrazione statale, alla stessa compete il trattamento economico pari a quello degli impiegati dell'ex coefficiente 970.

Al segretario generale della programmazione economica per tutta l'attività svolta in applicazione del presente articolo è attribuita un'indennità di carica la cui misura sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro.

Il Segretario generale della programmazione economica fa parte del Consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 16.

(Costituzione ed attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica)

Identico.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, che ne è Vicepresidente, e dai Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e

(Segue: *Testo vigente*).

dustria e il commercio per l'agricoltura e foreste, per il commercio con l'estero, per le partecipazioni statali, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, per i trasporti e l'aviazione civile, per la marina mercantile e per il turismo e lo spettacolo nonchè dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri e subordinatamente ad esse, il Comitato interministeriale per la programmazione economica predispone gli indirizzi della politica economica nazionale; indica, su relazione del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, le linee generali per l'elaborazione del programma economico nazionale e, su relazione del Ministro per il tesoro, le linee generali per l'impostazione del progetto di bilancio di previsione dello Stato, nonchè le direttive generali intese all'attuazione del programma economico nazionale ed a promuovere e coordinare a tale scopo l'attività della Pubblica amministrazione e degli enti pubblici; esamina la situazione economica generale ai fini dell'adozione di provvedimenti congiunturali.

Promuove, altresì, l'azione necessaria per l'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche economiche degli altri Paesi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), secondo le disposizioni degli Accordi di Parigi del 18 aprile 1951, ratificati con legge 25 giugno 1952, n. 766, e degli Accordi di Roma del 25 marzo 1957, ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza. Sono altresì chiamati i Presidenti delle Giunte regionali, i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi enti.

(Segue: *Testo che si propone*).

l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste, per le partecipazioni statali, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, nonchè dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo vigente*).

Partecipa alle riunioni del Comitato, con le funzioni di segretario, il Sottosegretario di Stato per il bilancio e per la programmazione economica.

Alle sedute del Comitato interministeriale per la programmazione economica possono essere invitati ad intervenire il Governatore della Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto centrale di statistica, il Segretario della programmazione.

Per l'esame dei problemi specifici il Comitato può costituire nel suo seno Sottocomitati.

I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Per tali servizi possono essere addetti presso il Ministero funzionari di altra Amministrazione a richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri.

(Segue: *Testo che si propone*).

In sede di indicazione delle linee generali per l'elaborazione del programma economico nazionale e delle linee generali per l'impostazione del progetto di bilancio di previsione dello Stato, la composizione del Comitato è integrata con la partecipazione dei Ministri per gli affari esteri, per il commercio con l'estero, per i trasporti e l'aviazione civile, per la marina mercantile e per il turismo e lo spettacolo.

Identico.

Interviene alle riunioni del Comitato, ai sensi del precedente articolo 10, il Segretario generale per la programmazione economica; possono essere altresì invitati ad intervenire a dette riunioni il Ragioniere generale dello Stato, il Governatore della Banca d'Italia e il Presidente dell'Istituto centrale di statistica.

Identico.

I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica. Per tali servizi possono essere addetti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica funzionari di altra Amministrazione di qualifica non superiore a direttore di divisione o equiparata, a richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica. I predetti funzionari sono collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, entro il limite numerico che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per la programmazione economica e per il tesoro.

I servizi di segreteria predispongono gli elementi per la fissazione dell'ordine del giorno del Comitato e coadiuvano il Ministro per

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo vigente*).

Art. 19.

(*Costituzione e attribuzioni dell'ISPE*)

È costituito, con sede in Roma, l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), cui è demandato di procedere ad indagini, ricerche e rilevazioni inerenti alla programmazione economica, ai fini della preparazione dei documenti programmatici, secondo le direttive del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 21.

(*Presidente dell'ISPE*)

Presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica è il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.

Art. 22.

(*Comitato amministrativo dell'ISPE*)

Il Comitato amministrativo è composto dal Presidente dell'Istituto e da otto membri, dei quali due designati dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, tre dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, due dal Ministero del tesoro ed un rappresentante del personale dell'Istituto stesso, da designarsi ai sensi dello statuto.

Art. 23.

(*Attribuzioni del Comitato amministrativo dell'ISPE*)

Il Comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica

(Segue: *Testo che si propone*).

il bilancio e per la programmazione economica nell'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti a norma dell'articolo 3, lettera d).

Art. 19.

(*Costituzione e attribuzioni dell'ISPE*)

È costituito, con sede in Roma, l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), cui è demandato di procedere ad indagini, ricerche e rilevazioni inerenti alla programmazione economica, ai fini della preparazione dei documenti programmatici, secondo le direttive del *Ministro per il bilancio* e per la programmazione economica.

Identico.

Art. 21.

(*Presidente dell'ISPE*)

È Presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica il *Segretario generale per la programmazione economica*.

Art. 22.

(*Composizione del Comitato amministrativo dell'ISPE*)

Il Comitato amministrativo è composto dal Presidente dell'Istituto e da *sette* membri, dei quali *due* designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, due dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, due dal Ministero del tesoro ed un rappresentante del personale dell'Istituto stesso, da designarsi ai sensi dello statuto.

Art. 23.

(*Attribuzioni del Comitato amministrativo dell'ISPE*)

Identico.

(Segue: *Testo vigente*).

provvede all'Amministrazione dell'Istituto ed in particolare:

a) approva i bilanci preventivi e consuntivi;

b) autorizza le spese di carattere straordinario;

c) adotta i provvedimenti di assunzione del personale, in conformità alle norme stabilite nella deliberazione di cui al successivo articolo 26 ed ogni altro provvedimento che ad esso riservi lo statuto.

I bilanci preventivi e consuntivi, nonché copia delle deliberazioni adottate dal Comitato amministrativo, sono comunicati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della vigilanza prevista dal precedente articolo 19.

Le deliberazioni del Comitato amministrativo sono esecutive dopo venti giorni dall'invio delle rispettive copie al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

(Segue: *Testo che si propone*).

a) *identico*;

b) *identico*;

c) *identico*.

I bilanci preventivi e consuntivi, *nonchè le deliberazioni* adottate dal Comitato amministrativo, sono comunicati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della vigilanza prevista dal precedente articolo 19.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modificazioni
alla legge 27 febbraio 1967, n. 48)

Gli articoli 5, 7, 10, 16, 19, 21, 22 e 23 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente le attribuzioni e l'ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e l'istituzione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono sostituiti dai seguenti:

Art. 5. — «(Organizzazione interna del Ministero).

Il Ministero del bilancio e della programmazione economica esercita i compiti ad esso demandati dalla presente legge mediante i seguenti uffici:

- a) Segreteria generale della programmazione economica;
- b) Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica;
- c) Direzione generale degli affari generali.

All'amministrazione del personale provvede un apposito servizio ».

Art. 7. — «(Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica).

È costituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica un "Consiglio tecnico-scientifico per la programmazione economica" con compiti consultivi sulle questioni in ordine alle quali il Ministro ritenga di conoscerne il parere.

È altresì demandato al Consiglio tecnico-scientifico di esprimere il proprio parere in ordine ai programmi dell'Istituto di studi per la programmazione economica di cui al successivo articolo 19, nonché sui rapporti di consulenza e sulle convenzioni da stipularsi con persone od enti per specifici la-

vori di ricerca da parte del predetto Istituto.

Il Consiglio tecnico-scientifico è composto di nove membri, scelti dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 16, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, tra professori di ruolo universitario e tra eminenti personalità della scienza e della tecnica.

I membri del Consiglio tecnico-scientifico durano in carica tre anni e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il presidente è nominato tra i membri del Consiglio stesso con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.

Alla Segreteria del Consiglio provvede la Segreteria generale della programmazione economica.

Con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, di concerto con il Ministro per il tesoro, viene determinata la misura dei compensi spettanti ai membri del Consiglio tecnico-scientifico ».

Art. 10. — « (Segretario generale della programmazione economica).

Il Segretario generale della programmazione economica:

— coadiuva direttamente il Ministro nell'attività volta ad assicurare l'unità di indirizzo e il coordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

— dirige la Segreteria generale della programmazione economica;

— attende alla preparazione dei documenti programmatici;

— è Presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica;

— interviene alle riunioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e a quelle del Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

L'incarico di Segretario generale della programmazione economica ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile. Esso viene conferito con decreto del Presidente

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, e può essere revocato nelle stesse forme.

L'incarico di cui al precedente comma è incompatibile con ogni altra attività. Se è conferito a persona che sia già dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento, e ad essa compete, per il periodo di durata dell'incarico, se più favorevole, il trattamento economico pari a quello degli impiegati dell'ex coefficiente 970; l'eventuale differenza di stipendio è corrisposta a titolo di assegno personale.

Se l'incarico è conferito a persona estranea all'Amministrazione statale, alla stessa compete il trattamento economico pari a quello degli impiegati dell'ex coefficiente 970.

Al Segretario generale della programmazione economica per tutta l'attività svolta in applicazione del presente articolo è attribuita una indennità di carica la cui misura sarà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro.

Il Segretario generale della programmazione economica fa parte del Consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 16. — « (Costituzione ed attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica).

È costituito il " Comitato interministeriale per la programmazione economica ".

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dal Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, che ne è Vicepresidente, e dai Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e foreste, per le partecipazioni statali, per i lavori pubblici, per il lavoro e la previdenza sociale, nonchè dal Ministro per gli interventi straor-

dinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.

Ferme restando le competenze del Consiglio dei ministri e subordinatamente ad esse, il Comitato interministeriale per la programmazione economica predispose gli indirizzi della politica economica nazionale; indica, su relazione del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica, le linee generali per la elaborazione del programma economico nazionale e, su relazione del Ministro per il tesoro, le linee generali per la impostazione del progetto di bilancio di previsione dello Stato, nonchè le direttive generali intese all'attuazione del programma economico nazionale ed a promuovere e coordinare a tale scopo l'attività della pubblica Amministrazione e degli enti pubblici; esamina la situazione economica generale ai fini della adozione di provvedimenti congiunturali.

Promuove, altresì, l'azione necessaria per l'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche economiche degli altri Paesi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), della Comunità economica europea (CEE) e della Comunità europea dell'energia atomica (CEEA), secondo le disposizioni degli Accordi di Parigi del 18 aprile 1951, ratificati con legge 25 giugno 1952, n. 766, e degli Accordi di Roma del 25 marzo 1957, ratificati con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Sono chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato altri Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori di rispettiva competenza. Sono altresì chiamati i Presidenti delle Giunte regionali, i Presidenti delle provincie autonome di Trento e Bolzano, quando vengano trattati problemi che interessino i rispettivi Enti.

In sede di indicazione delle linee generali per la elaborazione del programma economico nazionale e delle linee generali per la impostazione del progetto del bilancio di previsione dello Stato, la composizione del Comitato è integrata con la partecipazione dei Ministri per gli affari esteri, per il commercio con l'estero, per i trasporti e l'aviazione civile, per la marina mercantile e per il turismo e lo spettacolo.

Partecipa alle riunioni del Comitato, con le funzioni di Segretario, il Sottosegretario di Stato per il bilancio e per la programmazione economica.

Interviene alle riunioni del Comitato, ai sensi del precedente articolo 10, il Segretario generale per la programmazione economica; possono essere altresì invitati ad intervenire a dette riunioni il Ragioniere generale dello Stato, il Governatore della Banca d'Italia e il Presidente dell'Istituto centrale di statistica.

Per l'esame di problemi specifici il Comitato può costituire nel suo seno Sottocomitati.

I servizi di segreteria del Comitato sono affidati alla Direzione generale per l'attuazione della programmazione economica. Per tali servizi possono essere addetti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica funzionari di altra Amministrazione di qualifica non superiore a direttore di divisione o equiparata, a richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica. I predetti funzionari sono collocati nella posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, entro il limite numerico che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per il bilancio e per la programmazione economica e per il tesoro.

I servizi di segreteria predispongono gli elementi per la fissazione dell'ordine del giorno del Comitato e coadiuvano il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica nell'esercizio delle attribuzioni ad esso spettanti a norma dell'articolo 3, lettera d) ».

Art. 19. — «(Costituzione e attribuzioni dell'ISPE).

È costituito, con sede in Roma, l'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), cui è demandato di procedere ad indagini, ricerche e rilevazioni inerenti alla programmazione economica ai fini della

preparazione dei documenti programmatici, secondo le direttive del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 21. — « (Presidente dell'ISPE).

È Presidente dell'Istituto di studi per la programmazione economica il Segretario generale per la programmazione economica ».

Art. 22. — « (Composizione del Comitato amministrativo dell'ISPE).

Il Comitato amministrativo è composto dal Presidente dell'Istituto e da sette membri, dei quali due designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, due dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, due dal Ministero del tesoro ed un rappresentante del personale dell'Istituto stesso, da designarsi ai sensi dello statuto ».

Art. 23. — « (Attribuzioni del Comitato amministrativo dell'ISPE).

Il Comitato amministrativo dell'Istituto di studi per la programmazione economica provvede all'amministrazione dell'Istituto ed in particolare:

- a) approva i bilanci preventivi e consuntivi;
- b) autorizza le spese di carattere straordinario;
- c) adotta i provvedimenti di assunzione del personale, in conformità alle norme stabilite nella deliberazione di cui al successivo articolo 26 ed ogni altro provvedimento che ad esso riservi lo statuto.

I bilanci preventivi e consuntivi, nonché le deliberazioni adottate dal Comitato amministrativo, sono comunicati al Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini della vigilanza prevista dal precedente articolo 19.

Le deliberazioni del Comitato amministrativo sono esecutive dopo venti giorni dallo invio delle rispettive copie al Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 2.

(Integrazione dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691)

All'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, istitutivo del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

« Intervengono alle riunioni del Comitato di cui al primo comma il Ragioniere generale dello Stato e il Segretario generale per la programmazione economica, nonché il Direttore generale del Tesoro, il quale assume funzioni di segretario ».